

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

**VII.**

**SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1949**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA.**

<b>INDICE</b>		PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	60	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	60	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (520-1-B) . . . . .	60	
PRESIDENTE . . . . .	60, 61, 62	
MARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	60, 61	
CARPANO MAGLIOLI . . . . .	61	
CODACCI PISANELLI . . . . .	61	
CERABONA . . . . .	61	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti (520-4-B) . . . . .	62	
PRESIDENTE . . . . .	62	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):</b>		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520) . . . . .	63	
PRESIDENTE . . . . .	63	
<i>Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (Stralcio): Provvidenze in favore della piccola proprietà contadina (520-19) . . . . .</i>	63	
		PAG.
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682 (Stralcio): Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso E.N.I.M.S. (520-20) . . . . .</i>		63
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612 (Stralcio): Finanziamento dei lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza di invalidi di guerra. (520-22) . . . . .</i>		63
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (Stralcio): Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari. (520-21) . . . . .</i>		63
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061 (Stralcio): Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale (520-18) . . . . .</i>		63
<i>Decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 (Stralcio): Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati. (520-23) . . . . .</i>		63
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (Discussione e ratifica con modificazioni): Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. (520-16) . . . . .</i>		64
PRESIDENTE . . . . .	64, 65	
PUCCI MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	64	
MARTINO . . . . .	65	
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	65	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		66

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

**La seduta comincia alle 11.**

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Angelucci Nicola, Bellavista, Borioni, Bovetti, Cappugi, Fazio Longo Rosa e Pajetta Gian Carlo.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Codacci Pisanelli interviene alla seduta in sostituzione dell'onorevole Chatrian e che, a sua richiesta, vi interviene altresì l'onorevole Pacci Maria.

**Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico dei professori universitari. (Modificato dalla Commissione ratifica del Senato). (520-1-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente l'integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge era stato già approvato dalla nostra Commissione. Il Senato vi ha apportato delle modifiche, e quindi è ritornato a noi.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno le modifiche apportate dalla Camera al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modifiche che avevano soprattutto lo scopo di chiarire alcuni dubbi che si erano manifestati circa l'interpretazione delle norme contenute nel decreto legislativo di cui si tratta: dubbi che avevano fatto sì che i decreti di ricostruzione della carriera, preparati dalla fine del 1948 dal Ministero della pubblica istruzione, sono rimasti fino ad oggi giacenti alla Corte dei conti per un contrasto in materia di interpretazione, fra la Corte dei conti e il Ministero.

Ora, il Senato ha preso in esame il decreto legislativo ed ha esaminato con cura le mo-

difiche apportate dalla Camera, modifiche che erano state concordate col Ministero, con l'Associazione dei professori universitari proposte dal Convegno dei rettori dell'anno passato, e che io non avevo fatto altro che trasmettere alla Commissione. La Commissione del Senato ha ritenuto che, per ragioni di tecnica legislativa — non bene definite — sia opportuno modificare quanto la Camera ha fatto, riunendo alcune parti in un articolo unico, parti che si trovano invece distribuite in due articoli, e separando invece un'altra parte in maniera da farne un articolo nuovo.

Da questo lavoro di riorganizzazione, ai fini sempre della tecnica legislativa, a parer mio, è risultata una modifica di carattere sostanziale, apportata dal Senato non tanto al decreto legislativo di cui si tratta, quanto ad un articolo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e precisamente all'articolo 98, il quale stabilisce che, ai fini dell'anzianità e della carriera dei professori universitari, è tenuto conto dei servizi prestati presso università straniere o libere in qualità di ordinari o con contratto di durata di almeno tre anni.

Ora, ripetendo questa disposizione del testo unico, a proposito dei vari gradi della carriera, la Commissione del Senato ha formulato un nuovo articolo 2-bis del seguente tenore:

« La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6º, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti dell'assegnazione alla classe III, grado 5º, è tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore.

« Agli effetti dell'assegnazione al grado 3º sono computabili soltanto i servizi prestati presso Università straniere e presso Università libere, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

Parrebbe, da questo testo, che il beneficio del riconoscimento, ai fini dell'anzianità e della carriera, dei servizi prestati presso università libere e straniere, dovesse incominciare ad essere operante dal grado V, mentre in atto, in base al testo unico, esso è operante fin dall'inizio della carriera, dimodoché chi ha prestato servizi che siano riconosciuti dalla legge validi presso università libere o straniere, fin dal momento dell'immissione nei ruoli viene ad avere riconosciuto questo periodo di tempo di anzianità di cui egli è in possesso. Ciò consente un passaggio più rapido dal grado VII al grado VI e dal grado VI al grado V. Con questa disposizione, invece, parrebbe che si volesse limitare il beneficio soltanto a partire dal grado V in poi. Attraverso questa formulazione, in sostanza, viene ad essere modificato quanto è disposto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Che cosa dobbiamo fare noi? Evidentemente, se noi apportiamo nuove modifiche a questa legge, ritardiamo ancora la sua entrata in vigore. Dal 1948, cioè da quando fu emanato il decreto legislativo in questione, guardano alla Corte dei conti i decreti che riguardano tutti i professori universitari, per cui vi è molto malumore fra i professori universitari stessi che vogliono essere sistemati nel grado che ad essi compete e vogliono la corresponsione delle relative differenze di stipendio.

Peraltro, se noi non modifichiamo quanto il Senato ha fatto, resta la preoccupazione di aver lasciato passare, direi, sotto gamba, una modifica dell'articolo 98 del citato testo unico, che in questa sede non potrebbe essere modificato. Si può discutere se quella disposizione sia opportuna o meno, ma è una questione che riguarda, semmai, la preannunciata riforma della scuola, e quindi può essere oggetto di discussione in quella sede.

PRESIDENTE. A quello che ha detto l'onorevole Martino io aggiungerei che non capisco perché di questa norma si debba tener conto solo a partire dal grado V. Privare dal beneficio i gradi VI e VII, ritengo che sia un assurdo, perché, ad esempio, un professore di grado VI, se andasse in vigore questa norma, oggi dovrebbe tornare indietro nella carriera.

Non si può dire che il servizio deve essere riconosciuto solo al grado V; anzi, mi pare che sarebbe meglio riconoscerlo ai gradi iniziali della carriera. Quindi, questa norma è sostanzialmente ingiusta perché riconosce

un beneficio a coloro che sono all'apice della carriera e lo nega a coloro che sono all'inizio.

È giusta l'osservazione dell'onorevole Martino: noi siamo nell'alternativa o di modificare la proposta del Senato, ritardando così l'entrata in vigore del provvedimento, o di approvarlo così com'è, salvo, successivamente, riproporre la questione con una legge speciale. Potremo così permettere la ricostruzione della carriera dei professori universitari, che da molto tempo hanno fatto sentire giustamente la loro voce.

CARPANO MAGLIOLI. Io capisco la necessità di non perdere tempo, ma che per questo si debba commettere una ingiustizia non mi pare retto. Mi pare che non si debba approvare il disegno di legge, e che si possa far presente ai professori universitari il motivo del ritardo.

CODACCI PISANELLI. Anche se noi, data l'urgenza, approvassimo ora questo provvedimento, provocheremmo un lavoro non indifferente all'amministrazione perché si tratterebbe di demolire la carriera di coloro che si trovano avanti per poi ricostruirla quando avremo approvato un nuovo disegno di legge, che verrà chissà quando. Praticamente, noi aumenteremmo il lavoro della Camera.

Io sono dell'avviso che convenga rimandare al Senato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Effettivamente, la modifica apportata dal Senato non è chiara, e, per di più, essa dovrebbe avere anche effetto retroattivo. Il Senato non ha misurato la portata di questa disposizione, che mi sembra un vero e proprio assurdo.

CERABONA. Anche io sono dell'avviso di rimandare il disegno di legge al Senato.

MARTINO, *Relatore*. Faccio presente che inoltre, a parte tutto, il secondo comma dell'articolo 2-bis proposto dal Senato dovrebbe essere modificato. Parrebbe che solo questi servizi sono computabili e non anche quelli prestati presso altre università. Evidentemente, non è questo quello che vuole dire il comma.

Io proporrei di ripristinare tutto il nostro articolo 1. Per chiarimento debbo dire che ieri ho parlato di questa questione col senatore Ferrabino, che è stato relatore al Senato del disegno di legge e che ha proposto questa modifica. Egli si è reso conto della inopportunità di una modifica all'articolo 98 del testo unico in questa sede e mi ha detto che si potrebbe cancellare dal testo del Senato le parole « alla classe III, grado 5° ». Però, siccome precedentemente si parla della clas-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

se IV, grado 6°, il beneficio diventerebbe operante dal grado 6°, anziché dal 5°, e non dall'inizio della carriera. Insomma, verrebbe ridotto il maleficio del Senato, ma non completamente eliminato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 nella dizione originaria, così come fu approvato a suo tempo dalla nostra Commissione, avvertendo che questa integrale modifica è resa possibile dall'avere il Senato modificato tutto l'articolo, nel corso del suo esame:

## ART. 1.

« Il decreto legislativo 23 marzo 1948, numero 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« Dopo non meno di 4 anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

*Art. 3.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, numero 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori in soprannumero o riassunti in servizio, dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti. (520-4-B).**

**PRESIDENTE.** La nostra Commissione aveva ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

Le modificazioni sono state integralmente accettate dal Senato, che però vi ha aggiunto un comma, che dà qualcosa in più di quello che noi avevamo riconosciuto, cioè riconosce ai vincitori di questi concorsi una abbreviazione di carriera in modo da concedere ad essi un maggiore beneficio.

Io sarei favorevole a questa aggiunta all'articolo 2 proposta dal Senato, e sarei favorevole anche all'articolo 5 proposto dal Senato stesso che sancisce l'entrata in vigore di questo provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Quest'ultimo articolo è giustificato dal fatto che è meglio evitare ai vincitori dei concorsi il danno ulteriore di dover attendere i 15 giorni dalla pubblicazione della legge.

L'aggiunta all'articolo 2 è così formulata:

« Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno già conseguito la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtù del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952.

Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di tutti i predetti, è considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1° luglio 1949, data di anzianità di nomina al grado di aiuto referendario, fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti ».

Questa norma completa il comma precedente e pertanto è necessaria, perché voi ricorderete che la Corte dei conti aveva escluso quei militari i quali avevano partecipato al concorso e l'avevano vinto. La Commissione, d'accordo col Governo, ritenne che questa esclusione fosse iniqua.

Ora, noi avevamo già eliminato questa iniquità; il Senato ha proposto questa ulteriore aggiunta nel senso di riconoscere, ai fini giuridici, la data di anzianità, per tutti dal 1° luglio 1949: cioè, se anche questi militari saranno nominati il 1° gennaio 1950, agli effetti giuridici il servizio loro riconosciuto è dal 1° luglio 1949.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione i due commi aggiunti dal Senato di cui testè ho dato lettura.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione il seguente articolo 5 proposto dal Senato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).**

PRESIDENTE. Continuiamo ora l'esame dei decreti legislativi di cui il disegno di legge n. 520 propone la ratifica e le proposte di stralcio e di ratifica con modificazioni.

Devo sottoporre alla Commissione alcune proposte di stralcio di decreti legislativi dal disegno di legge n. 520.

L'onorevole De' Cocci propone lo stralcio del decreto legislativo 24 febbraio 1948,

n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il n. 520-19.

L'onorevole De' Cocci propone anche lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso E. N. I. M. S.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il n. 520-20.

Sottopongo ora all'approvazione della Commissione lo stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il n. 520-22.

Sempre l'onorevole De' Cocci propone lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-21.

Infine, l'onorevole De' Cocci propone lo stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, concernente l'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-18.

Inoltre l'onorevole Codacci Pisanelli propone lo stralcio del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estin-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

zione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-23.

**Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373: Conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali (520-16).**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pucci Maria e Carcaterra propongono lo stralcio e la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Pongo in votazione la proposta di stralcio: (È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il n. 520-16.

Invito la onorevole Pucci Maria ad illustrare la seguente proposta di ratifica con modificazioni che essa ha presentato unitamente all'onorevole Carcaterra e che si concreta nel seguente articolo unico:

« Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 2. — Alla lettera c) aggiungere: « i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico di direttore didattico per almeno un biennio ».

PUCCI MARIA, *Relatore*. La modifica fu proposta, qualche tempo fa, in sede di discussione della VI Commissione. L'emendamento ebbe, in quella sede, un consenso quasi unanime.

Esso si riferisce ad un articolo del decreto legislativo in esame, che contempla i bandi di concorso per le varie categorie di concorrenti per l'amministrazione della pubblica istruzione, e precisamente alla lettera c)

dell'articolo 2 relativa ai direttori didattici. Ora, in questa lettera c) viene riservata la possibilità di concorrere per titoli soltanto ad una determinata categoria di persone, e cioè a quei maestri i quali abbiano i requisiti contemplati nel successivo articolo 13 e abbiano superato una precedente prova di esame, riportando una votazione non inferiore ai sei decimi.

A questa disposizione si sono ribellati una parte dei maestri di ruolo, nonché i direttori didattici incaricati, e precisamente proprio quel gruppo di direttori didattici incaricati che non avevano potuto partecipare al precedente concorso del 1941 perché erano alle armi.

Per rifare la storia dei vari provvedimenti che riguardano i concorsi per direttori didattici, dirò che il concorso fu bandito nel 1941, e che nel 1942 la metà dei posti messi a concorso venne riservata ai richiamati alle armi. I posti riservati ai richiamati alle armi erano 235. Nel maggio del 1946 un altro decreto legislativo luogotenenziale ammetteva a partecipare al concorso di questi 235 posti riservati tutti i richiamati alle armi, anche successivamente al 1941, e cioè i richiamati della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione. Finalmente, nell'aprile del 1947, fu emanato il bando di concorso definitivo, col quale si stabilivano le nuove disposizioni per gli insegnanti dell'istruzione media ed elementare, di ogni tipo e grado. E si stabiliva che metà dei posti messi a concorso, e cioè, nel caso dei direttori didattici, i 235 posti riservati, dovevano essere conferiti mediante un concorso per soli titoli, e l'altra metà esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami.

I titoli necessari per poter concorrere al concorso per titoli sono quelli previsti dall'articolo 2 del decreto in esame e quelli necessari per poter concorrere al concorso per esami sono quelli elencati nell'articolo 13; e cioè i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia, o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, oppure i maestri che, essendo storniti di uno dei titoli suddetti, abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo.

Ora, i ribelli sarebbero appunto quei direttori didattici i quali non avevano potuto partecipare al concorso e sono tutti forniti di questo diploma di abilitazione con-

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

seguito nelle università, nei magisteri, o attraverso degli esami particolari.

Dimodoché, si è verificata una situazione tale per cui quel gruppo di maestri, per i quali erano stati riservati 235 posti, se ne vede tolta la metà riservata per titoli, a cui non può più partecipare perché non ha superato il precedente concorso, e si viene, inoltre, a trovare di fronte ad un numero di concorrenti molto maggiore, in quanto a coloro che erano alle armi nel 1941 si sono aggiunti tutti quelli che sono stati chiamati alle armi nel 1943 e successivamente per la guerra di liberazione. Quindi è presumibile che dei 235 posti essi ne potranno ottenere sì e no un centinaio.

Ora, io vorrei che all'articolo 2, lettera c), venisse aggiunta la seguente disposizione:

« i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciati dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio, con qualifica non inferiore a quella di ottimo ».

L'espressione « con qualifica non inferiore a quella di ottimo » mi è stata suggerita dal collega Fabriani ed è una necessaria garanzia per coloro che abbiano, oltre il titolo, le qualità pratiche per esercitare la direzione didattica.

MARTINO. Devo informare la Commissione che gli onorevoli Pucci e Carcaterra avevano presentato, sotto forma di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, questo che ora figura come emendamento ad un decreto legislativo. La proposta era stata discussa dalla VI Commissione permanentemente. Il Governo, per mezzo del Sottosegretario Venditti, fece sapere di essere contrario. Si discusse ampiamente; dopo di che fu rilevato che, trattandosi di modifiche da apportare ad un decreto legislativo il quale era davanti alla Camera in sede di ratifica, sarebbe stato opportuno apportare tali modifiche in sede di ratifica piuttosto che modificare il decreto legislativo con una legge speciale.

Conseguentemente, fu sospesa la discussione. Tuttavia, di iniziativa di alcuni deputati, fu proposto un ordine del giorno con il quale la VI Commissione auspicava che la Commissione per la ratifica accogliesse l'emendamento proposto dagli onorevoli Pucci e Carcaterra. Nonostante l'avviso contrario

del Governo, la Commissione, quasi unanimemente, approvò l'ordine del giorno.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Premesso che il progetto è inteso ad estendere l'ammissione a concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico, previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, a coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari rilasciato dalle facoltà di magistero, e che hanno a loro attivo dodici anni di servizio di ruolo come maestri, mentre i concorsi in parola sono riservati a coloro che sostennero in passato un concorso analogo e vi riportarono una votazione corrispondente all'approvazione, questo Ministero deve esprimere al riguardo parere contrario.

Invero, anche i concorsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del menzionato decreto legislativo n. 373 sono informati al principio che nessuno deve occupare un posto nella gerarchia scolastica se non si sia favorevolmente cimentato in un concorso per esami. La proposta di legge in discussione vulnererebbe, appunto, tale principio ammettendo ai concorsi, dei quali si è detto, una categoria di aspiranti che non sostennero con esito positivo esami di concorso a posti di direttori didattici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione: » avvertendo che se la formula non sarà approvata, non sarà dato corso all'esame delle modificazioni.

(È approvata).

All'articolo 2, il quale è presentemente così formulato:

« La metà dei posti di cui al precedente articolo, sarà conferita mediante un concorso per soli titoli. Ad esso potranno partecipare:

a) per posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media, coloro che siano in possesso della idoneità o dell'abilitazione relativa al concorso al quale chiedono di essere ammessi;

b) per i posti di direttore nelle scuole di avviamento professionale congiunti a cattedre di materie tecniche nelle stesse scuole, coloro che in precedente concorso, appartenente alla stessa classe di quella al quale chiedono di essere ammessi, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi;

c) per le direzioni didattiche, coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel

## COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

successivo articolo 13 abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

d) per i posti di maestro elementare, coloro che nelle prove di un precedente concorso magistrale, anche se di categoria superiore alla quinta, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi »,

gli onorevoli Pucci Maria e Carcaterra propongono di aggiungere, alla lettera c), il seguente testo: « i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciati dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo ».

Pongo in votazione tale aggiunta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge testè esaminati. (Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari (520-1-B):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concer-

nente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti » (520-4-B):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (520-16):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Angelini, Basile, Belliardi, Carpano Maglioli, Cerabona, Codacci Pisanelli, Corbi, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Emanuelli, Fabriani, La Malfa, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Resta, Sansone, Schiratti, Simonini, Tambroni, Togni.

Sono in congedo:

Angelucci Nicola, Bellavista, Borioni, Bovetti, Cappugi, Fazio Longo Rosa, Pajetta Gian Carlo.

La seduta termina alle 13.